

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere****III Sezione Civile**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio il 17.7.23 e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Enrico Quaranta Presidente

Dr.ssa Valeria Castaldo Giudice

Dr.ssa Marta Sodano Giudice

OSSERVA**PREMESSA**

La _____ in data 15 luglio 2022 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F..

Il Tribunale, con provvedimento del 19 luglio 2022, ha concesso il termine di 90 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 secondo e terzo comma L.F., nominando il

_____ pre commissario giudiziale e G.D. il dott. Enrico Quaranta; nel medesimo contesto il Collegio ha stabilito la cauzione in € 15.000,00, pari al 20% delle spese presumibili della procedura, che la proponente, _____, ha provveduto a consegnare al pre commissario.



In prossimità dello scadere del termine di novanta giorni, la _____ ha chiesto ed ottenuto una proroga di ulteriori sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione.

La ricorrente ha poi provveduto il 13 gennaio 2013 al deposito del piano e della proposta di concordato, in uno ai relativi allegati, nel termine prorogato ut supra di cui all'art. 161 l.f.

CRONISTORIA DELLA SOCIETA':

Dagli atti depositati e dal primo parere reso dal pre commissario sulla proposta concordataria, emerge che la “

_____” è una società a responsabilità limitata costituita in data 8 giugno 1960. che ha sede legale in _____

La società ha un capitale sociale di € 338.906,00, interamente versato, così suddiviso:

_____ Proprietaria per quote nominali di €84.726,50 Codice fiscale: _____ ;

_____ : Proprietaria per quote nominali di €118.617,10 - Codice fiscale: _____

_____ : Proprietaria per quote nominali di €67.781,20 - Codice fiscale: _____

_____ : Proprietaria per quote nominali di €22.593,74

Codice fiscale: _____



: Proprietario per quote nominali di €.22.593,74 - Codice fiscale:

: Proprietario per quote nominali di €.22.593,74 - Codice fiscale:

La attualmente: a) è amministrata da un liquidatore, , nato a con domicilio in , nominato con atto del 14.06.2022, iscritto in data 16.06.2022; b) è sottoposta al controllo di revisore unico nella persona del dott. Luigi Princigalli, nato a , con studio in , iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli con il n° ed in carica fino all'approvazione di bilancio al 31.12.2023. Allo stesso è affidato anche il controllo per la revisione contabile.

In ordine all'oggetto sociale ed all'attività caratteristica, dal piano e dalla relazione dell'attestatore emerge che la ha operato nel settore dell'edilizia e delle grandi infrastrutture civili - pubbliche e private - per oltre 50 anni.

In particolare risulta aver partecipato alla costruzione di grandi infrastrutture quali: treno alta velocità; linea metropolitana dei comuni di Napoli e Roma; nuovo polo fieristico di Milano; nuovo terminal aeroporto di Barcellona; porto di Napoli; quartiere storico di Fiera Milano.

Per lo svolgimento delle proprie attività è dotata dell'Attestazioni di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) rilasciata dalla "

per le categorie rappresentate in atti.



Dai documenti del procedimento emerge poi che ■■■ ha proceduto a stipulare due contratti di fitto di ramo aziendale:

- Fitto di ramo di azienda relativo l'attività di "lavori di fondazione su linee in esercizio ferroviario" stipulato con atto del Notaio Grazia Annunziata di Napoli Repertorio n. ■■■ alla società ■■■ con sede legale in ■■■, capitale sociale Euro 900.000,00 - versato per €.779.750,00 - codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli

con durata fino al 03 settembre 2024, da intendersi tacitamente prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi a meno che la parte affittuaria comunichi alla parte affittante - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo pec - almeno due mesi prima del termine di scadenza sopra indicato la volontà di non voler proseguire il presente contratto per il citato ulteriore periodo.

Il canone d'affitto è fissato in complessivi € 80.000,00 (ottantamila virgola zero) oltre IVA di legge, da corrispondere per €.26.000,00 oltre Iva al momento della sottoscrizione e per i residui €.54.000,00 oltre Iva di legge in 6 (sei) rate semestrali dell'importo di €.9.000,00 (novemila virgola zero) cadauna oltre Iva di legge da pagarsi entro il giorno 10 dei mesi di settembre e marzo di ogni anno a partire dal mese di settembre 2021 oltre proroga per l'ulteriore semestre. Per quanto affermato nella proposta e rilevato dall'attestatore, il contratto al momento del deposito del piano risultava puntualmente onorato e la somma residua da incassare fino alla scadenza compresa la proroga di ulteriori €.45.000 oltre iva.

- Fitto di ramo di azienda relativo l'attività di "costruzioni generalmente intesa operante - su tutto il territorio nazionale - sia nel campo degli appalti pubblici che nel



campo dell'edilizia privata su committenza" stipulato con atto del Notaio Grazia Annunziata di Napoli , alla società con sede legale in

con durata fino al 31 marzo 2026, da intendersi tacitamente prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi a meno che la parte affittuaria comunichi alla parte affittante - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo pec - almeno due mesi prima del termine di scadenza sopra indicato la volontà di non voler proseguire il presente contratto per il citato ulteriore periodo.

Il canone d'affitto è fissato in complessivi € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) oltre IVA di legge, da corrispondere per €28.000,00 oltre Iva al momento della sottoscrizione e per i residui €472.000,00 oltre Iva di legge in 59 (cinquantanove) rate mensili dell'importo di €8.000,00 (ottomila virgola zero) cadauna oltre Iva di legge da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, di cui la prima entro il 10 maggio 2021 e l'ultima entro il 10 marzo 2026 oltre proroga per l'ulteriore semestre. Alla data di presentazione del piano il contratto risultava puntualmente onorato e la somma residua da incassare fino alla scadenza compresa la proroga di ulteriori €408.000 oltre iva.

I rami di azienda sono stati oggetto di una valutazione asseverata redatta da parte del dott. Luigi Di Lauro.

IL PIANO

Il Piano, predisposto dalla società, è strutturato secondo lo schema giuridico del **concordato in continuità indiretta**, mediante l'intervento di un terzo assuntore che, ai sensi dell'art. 160 c.1 lett. b della legge fallimentare, prevede



“l’attribuzione delle attività dell’impresa interessate dalla proposta di concordato, ad un terzo assuntore, il quale assume l’obbligo di adempiere il concordato, in via esclusiva, in caso di accollo liberatorio”.

La proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti percentuali:

Debiti per Retribuzioni ex art. 2751-bis n.1 100,00 %

Debiti per TFR ex art. 2751-bis n.1 100,00 %

Debiti Vs Professionisti ex art. 2751-bis n.2 100,00 %

Debiti previdenziali ed assistenziali NON a ruolo 100,00 %

Debiti Erariali Totali 28,45 %

Banche ed Assicurazioni 8,00 %

Fornitori 7,50 %

La proposta della _____, in particolare, prevede la **continuità aziendale (indiretta)** attraverso un terzo assuntore, la

_____, che si impegna, in caso di omologazione del concordato, **a versare in favore dei creditori della _____ l’equivalente dei valori dell’attivo, come stimati**, oltre all’apporto di **nuova finanza** per € 500.000,00.

L’attivo viene indicato nella tabella riportata a pag. 55, valutato complessivamente in € 9.436.134,57 e con una percentuale stimata di realizzazione pari ad € 1.123.766,13.

Le voci che lo compongono consistono in: a) beni strumentali; b) crediti commerciali; c) crediti vari; d) stima realizzo _____; e) stima realizzo Regione Campania; f) stima realizzo _____; g) stima realizzo _____



h) disponibilità liquide; i) restituzioni pagamenti ; l) ricavi da fitto
srl; m) ricavo da fitto

L'impegno del terzo assuntore è in funzione del trasferimento, in suo favore, di tutti gli *assets* della in concomitanza con il decreto di omologazione.

Il terzo assuntore assume, quindi, il rischio connesso alla realizzazione proprio dei valori stimati.

In estrema, ulteriore sintesi il Piano prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese di prededuzione;
- il pagamento integrale del debito nei confronti dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.1 (personale dipendente per retribuzioni e TFR); dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 (professionisti) nonché dei crediti privilegiati degli istituti previdenziali ed assistenziali non iscritti a ruolo.
- il pagamento percentuale, nella misura del **21,80 %**, dei debiti privilegiati erariali sia per quelli ancora in fase amministrativa che per quelli già iscritti a ruolo e trasferiti all'ente di riscossione calcolati con l'applicazione delle norme di cui alla Legge 197/2022 dai commi 222 a 252 con conseguente degradazione a chirografo per la parte non soddisfatta, per la quale è stata depositata la relazione ex art. 182 ter L. Fall. (Transazione fiscale).
- il pagamento del ceto creditorio privilegiato, così come sopra rappresentato, è eseguito mediante l'utilizzo delle risorse "*endogene*" generate della procedura.
- Il Piano prevede inoltre, grazie all'apporto di risorse "*esogene*" (nuova finanza esterna) da parte del terzo assuntore per € 500.000,00, dopo l'approvazione e l'omologa dello stesso da parte dei creditori, il



soddisfacimento in percentuale del debito verso creditori chirografari distinti in 3 (tre) differenti classi.

Classe 1^

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 8,50% dei debiti privilegiati erariali, residui e non soddisfatti dal precedente pagamento, sia per quelli ancora in fase amministrativa che per quelli già iscritti a ruolo e trasferiti all'ente di riscossione calcolati con l'applicazione delle norme di cui alla Legge 197/2022 dai commi 222 a 252;

Classe 2^

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 8,00% dei debiti di natura chirografaria nei confronti delle banche e delle assicurazioni;

Classe 3^

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 7,50% dei debiti di natura chirografaria nei confronti dei fornitori.

E' altresì prevista la riserva di circa €10.000,00 quali somme da destinare ad eventuali imprevisti e/o variazioni, specificando che qualora questi non dovessero verificarsi tali somme verrebbero comunque ripartite in proporzione per la migliore soddisfazione ai creditori chirografari.

Quanto alla tempistica, la durata, dunque, del piano-proposta è configurata in cinque anni e sono previste tre classi votanti di creditori raggruppati per omogeneità dei crediti:

1. erariali degradati;
2. finanziari;
3. commerciali.



Il pagamento dei creditori privilegiati è in generale previsto nei 24 mesi (art. 186-bis, comma 2, lett.c) dalla omologazione salvo che per quelli erariali che si prevede di pagare nei limiti dei termini fissati dalla Legge di bilancio 2023 e sulla quale, comunque, l'A.d.E. e A.d.E. - Riscossione saranno chiamate a votare.

Il tutto come da schema di sintesi contenuto alla pag. 7 della relazione del 23 gennaio 2023 del pre commissario quale primo parere sulla proposta, cui si rinvia.

L'ATTESTAZIONE

L'attestatore, dr. Carlo nella sua relazione così concludeva:

Attestazione ex art. 161, co. 3, Legge Fallimentare

Considerato che dalle analisi effettuate e come sopra dettagliate è emersa l'attendibilità dei dati riportati nella situazione posta a base del piano/proposta e che lo scrivente può ritenere la proposta adeguatamente realizzabile.

Può, dunque, attestarsi:

- la veridicità della situazione aziendale prospettata, dando atto che quanto esposto nel piano rispecchia la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;*
- la fattibilità del piano, in quanto la previsione di realizzo ivi contenuta appare fattibile.*

Attestazione ex art. 186 bis, terzo comma, lett. b), Legge Fallimentare

La proposta, come già ampiamente esposto, è caratterizzata dalla prosecuzione indiretta dell'attività di impresa ex art. 186 bis L.F.. Quanto alla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al migliore soddisfacimento dei creditori, essa è assicurata dalla "nuova finanza", offerta dal terzo assuntore ed ammontante ad € 500.000,00, che, in caso di liquidazione dei beni dell'azienda o di fallimento dell'impresa, verrebbe a



mancare. D'altra parte, in caso di fallimento, graverebbero sul realizzo l'alea dei tempi di esecuzione e di conseguimento dei valori stimati per i crediti e per i beni strumentali.

Pertanto, questo professionista attesta che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'art 186 bis, comma 2, lett. b) della Legge Fallimentare.

IL PROCEDIMENTO

Con decreto emesso il 19.4.23 il Tribunale evidenziava alla proponente i seguenti elementi critici:

ELEMENTI CRITICI

Dati tali presupposti, anche in ragione del riferito parere reso dal pre commissario, cui ha fatto seguito un parziale riscontro da parte di con nota depositata il 27 febbraio 2023, il Tribunale ritiene vi siano una serie di elementi critici tale da richiedere chiarimenti ed integrazioni come da dettaglio che segue:

(I) il piano e la stessa proposta del terzo assuntore - per la quale occorre comunque una formale manifestazione che mantenga fermo l'impegno assunto sino all'omologa eventuale - non chiariscono **modalità e termini di trasferimento degli assets integranti l'attivo endogeno concordatario e, al pari, modalità e termini del versamento da parte della medesima a fronte della cessione dei compendi ai valori stimati, sul presupposto che tale versamento integra i flussi della continuità.** Ciò tenendo conto, peraltro, che l'attivo consiste in contratti in corso, crediti da riscuotere e rimanenze oggetto di contenziosi in essere, con ogni conseguenza - quanto alla destinazione dei rami d'azienda attivi della in ipotesi a trasferirsi - sulla necessità del



rispetto in proposito delle modalità di cessione secondo procedure competitive;

(II) In relazione a quanto sub I), occorre: a) un aggiornamento sullo stato degli affitti d'azienda in corso, delle modalità di adempimento e dello stato attuale dei crediti residuanti in proposito; inoltre, dettaglio della sorte delle entrate relative ai flussi di tali contratti, rispetto all'attivo concordatario; b) un aggiornamento sullo stato dei crediti commerciali esposti nel piano, degli incassi eventuali intervenuti nelle more, ciò onde poterne valutare attualmente e concretamente la posta. A tal proposito, appare del resto necessaria un'integrazione, anche dell'attestazione, che chiarisca le ragioni ed i criteri della svalutazione operata (crediti che passano da € 1.625.764,31 a € 192.815,65), con particolare riferimento all'esito delle indagini sulla solvibilità dei debitori e sullo stato delle attività di recupero tentate o in corso;

(III) In relazione alle rimanenze, esse sono indicate in bilancio per un importo pari di € 6.862.908,33 come dettaglio alla pag. 9 del citato parere del pre commissario, cui si rinvia. Occorre, al riguardo, un'attualizzazione e specificazione della stima di realizzo in sede proposta e di attestazione, sulla base di un'analitica evidenza dello stato e delle prospettive di recupero, corredate da pareri al riguardo da pareri legali per quelle in contenzioso (e Giunta Regionale Campania).

Del pari occorre verificare gli effetti di un'eventuale soccombenza in tali contenziosi, in termini di copertura del rischio dell'aumento del fabbisogno ovvero della riduzione dei flussi in entrata.

(IV) In relazione a quanto precede - ovvero ove vi sia una stima aggiornata degli assets che la renda plausibile all'attualità e, d'altra parte, delle eventuali ricadute negative sull'attivo derivanti da esiti infausti dei contenziosi sub III) -



sussiste all'evidenza un impegno finanziario consistente di _____, in speciale modo ove la proposta debba intendersi come rimessione di flussi da parte della predetta a fronte del trasferimento dell'attivo concordatario, con scadenze temporali e modalità tuttavia da chiarire rispetto alla tempistica di esecuzione del piano -.

A questo deve comunque aggiungersi che la stessa _____ propone di assicurare al fabbisogno concordatario con finanza esterna quantificata in € 500.000,00. L'assuntore propone che il versamento avvenga, presso un Notaio di fiducia, con le seguenti scadenze:

- € 100.000,00 entro quindici giorni dalla presentazione del piano-proposta,
- € 100.000,00 entro trenta giorni dalla presentazione del piano-proposta
- Residuo (€ 300 mila) parte entro il termine di esecuzione quinquennale del piano con pagamenti che saranno effettuati a mezzo di versamenti, con cadenza annuale, in favore della procedura o attraverso piani di riparto, a seconda di come verrà deciso dal Tribunale.

Ebbene a fronte di tali impegni, necessita il deposito di una fideiussione a prima richiesta di primaria compagnia del settore che garantisca i complessivi e dettagliati obblighi dell'assuntore, a loro copertura integrale;

(V) Convenendosi anche sul punto con il parere del pre commissario, occorre poi che il piano valuti l'inserimento dell'assets costituito dall'azione sociale di responsabilità (se non altro per omesso controllo) di coloro che hanno ricoperto la carica di amministratori e sindaci, corredando la posta con un parere sui profili di fondatezza e fruttuosità affidato a legale a designarsi. In alternativa, che l'attestazione espliciti per i creditori, in termini analitici, gli aspetti dell'alternativa liquidatoria anche in merito a tale asset.



(VI) Per i debiti tributari occorre che la proponente fornisca precisazioni e dettagli quanto all'eventuale formalizzazione dell'accesso ai benefici introdotti dalla legge di bilancio 2023; quindi, sugli effetti che tale accesso possa produrre in termini di percentuali di soddisfazione dei creditori.

Con suddetto decreto il Tribunale concedeva alla proponente il termine di gg. 15 (quindici) per chiarimenti e/o integrazioni, riservandosi ogni determinazione all'esito ex art. 162 l.f.

La società provvedeva al riguardo, riscontrando come segue i rilievi formulati dall'Ufficio e su di alcuni di essi il pre-commissario, sentito sul punto, rendeva valutazione nei termini al contempo riportati:

- (I) **Sul primo punto**, con la conferma degli impegni assunti dal terzo fino alla omologa del concordato. Si chiarisce, in particolare, che esso interviene nella veste di **terzo assuntore accollante la debitoria**, nei limiti delle stime effettuate con integrazione dell'attivo (endogeno), con versamento di nuova finanza esterna garantita da fideiussione pari ad € 500.000,00 con le modalità riportate nel ricorso. **Il trasferimento dei rami di azienda** avverrà solo all'avvenuto versamento di tutti i canoni previsti per la durata del concordato. **Il ricavato della liquidazione degli asset societari (con idonea procedura competitiva)** sarà reso disponibile sistematicamente con il loro realizzo, intervenendo esso assuntore in caso di minusvalenza ovvero trattenendo a proprio favore eventuali realizzi di plusvalenze.
- (II) **Sul secondo punto**, rappresentando il regolare versamento da parte dell'assuntore dei canoni di affitto. Rappresentando, inoltre, che la stima dei crediti è stata estremamente prudentiale, con la



precisazione che il terzo assuntore garantirà comunque il valore degli stessi così come ogni eventuale ulteriore incasso oltre la stima da destinare alla soddisfazione del ceto creditorio, che nel caso di specie sarà quello privilegiato.

- (III) **Sul terzo punto**, riportandosi al parere del legale officiato, avv. Francesco Delfino, che ripercorreva le fasi del contenzioso e Giunta Regionale Campania; il Pre-Commissario rilevava in proposito che *“appare verosimile, in considerazione anche di quanto riportato da esso legale nell’ultimo capoverso del parere ovvero che la _____, ha chiesto il pagamento di “presunti” costi sostenuti nell’ambito dei lavori relativi alle rettifiche di tracciato che interessa il rifacimento della sede ferroviaria della linea Sibari e Bivio S.Antonello, che tale posta iscritta di euro 247.843,80 venga azzerata . Di contro andrà, se del caso, necessariamente appostata una voce di fondo per l’eventuale azione risarcitoria paventata in relazione alla suddetta posizione che, secondo il parere del legale, sarebbe assai probabile. Identica posizione inerisce la posta nei confronti della Giunta Regione Campania, anche per la quale, se del caso, andrà, appostata una voce di fondo per l’eventuale costo delle spese legali”*.
- (IV) **Sul quarto punto**, confermava la disponibilità a depositare immediatamente entro 30 giorni dalla omologazione garanzia fideiussoria, e a tal proposito allega bozza che sottopone agli organi della procedura. Il Pre Commissario rilevava in proposito *“La fideiussione è prestata da società “di mutuo soccorso, ovvero un ente senza fini di lucro, che persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento*



in favore dei soci e dei loro familiari conviventi." In ogni caso sembrerebbe non trattarsi di una fideiussione a prima richiesta".

- (V) **Sul quinto punto** evidenzia la possibilità di acquisire un parere legale in merito alla fondatezza dei presupposti e alla fruttuosità dell'azione. Il Pre Commissario chiariva *"che era indispensabile che il parere legale venga reso a valle di una eventuale ristrutturazione dei bilanci che tenga in considerazione della corretta e/o esistente e/o inesistente appostazione dei relativi fondi per imposte e sanzioni connessi ai mancati pagamenti dei tributi e delle ritenute nonché dei relativi fondi per rischi in ragione della falcidia dei crediti o di poste attive. Solo una corretta e pertinente riscritturazione dei bilanci infatti consentirà la concreta valutazione della capienza patrimoniale e/o del verificarsi delle condizioni di intervento necessario e/o obbligatorio sul capitale"*.
- (VI) **sul sesto punto**, la non percorribilità della strada della rottamazione ritenuta più gravosa rispetto alla richiesta transazione

IL VAGLIO SULLA PROPOSTA

Tutto ciò posto, in punto di diritto va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. *fattibilità giuridica* del concordato, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti *prima facie* che la proposta sia manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.



Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale - riferito alla prima - appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi

Le conclusioni paiono da ultimo confermate, laddove la Corte precisa il che controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, *“può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta. Al giudice, infatti, non può essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già prima facie irrealizzabile”* (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

In ragione di quanto evidenziato, è pacifico che al di fuori del perimetro appena indicato, il Tribunale debba rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti alla fattibilità economica della proposta di regolazione della crisi.



La valutazione dei creditori deve peraltro, basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell'impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, che sono state effettuate dall'attestatore nella fase di ammissione del concordato e che dovranno essere compiutamente verificate e confermate dal commissario giudiziale nella fase successiva all'ammissione e prima della votazione (su potere di verifica del Tribunale cfr. Cassazione SS. UU sent. 2013 n. 1521 e Cassazione 2020 n. 28891)

A tal proposito, i Supremi Giudici hanno da ultimo evidenziato che *“la relazione ex art. 160, comma 2, L. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura”* (Cass., Sez. 1, 15 giugno 2023, n. 17106).

Ora, nella fattispecie rimane dubbia la fattibilità giuridica del concordato per una serie di aspetti; il primo riguarda la natura stessa del procedimento.

Ab origine il piano indicava la presenza di un terzo assuntore, senza chiarire se esso intendesse procedere con un accollo liberatorio o cumulativo.

Più segnatamente, la proposta della _____ prevedeva la continuità aziendale (indiretta) attraverso il terzo _____ impegnatosi, in



caso di omologazione del concordato, a versare in favore dei creditori l'equivalente dei valori dell'attivo, come stimati, oltre all'apporto di nuova finanza per € 500.000,00;

L'impegno del terzo assuntore era diretto ad ottenere il trasferimento in suo favore di tutti gli asset della in concomitanza con il decreto di omologazione.

Nessun riferimento alla liberazione immediata di per effetto dell'intervento dell'extraneus ed a seguito dell'omologa, con effetti anche riguardo alle modalità di cessione degli *assets* della società.

Non pare inutile ricordare sul punto che l'art. 163 bis l.f. prevede che “ *Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.*

Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.



Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione”.

Al Tribunale è noto l'orientamento giurisprudenziale di merito, peraltro non pacifico, che esclude la necessità di procedure competitive per il trasferimento di *assets* in favore di terzi che assumono gli impegni del concordato.

Tuttavia da un lato l'art. 163 bis c.1 sembra dettare una regola generale ed invalicabile quanto alla necessità di sondare il mercato per la collocazione dei beni della proponente pur in ipotesi di qualunque intervento di terzo nel concordato; dall'altro, l'esclusione delle regole della competizione, ivi previste, appare piuttosto riferibili ai casi in cui, per effetto di accollo privativo o espromissione, il debitore in concordato sia immediatamente liberato nei confronti dei suoi creditori.

E, come detto, non pare(va) versarsi in questa ipotesi.

D'altro canto dal piano le voci componenti l'attivo concordatario venivano individuate in: a) beni strumentali; b) crediti commerciali; c) crediti vari; d) stima realizzo ; e) stima realizzo Regione Campania; f) stima realizzo ; g) stima realizzo ; h) disponibilità liquide; i) restituzioni pagamenti ; l) ricavi da fitto ; m) ricavo da fitto



Proprio in considerazione dal dubbio generato dal piano concordatario sulla natura dell'intervento del terzo, il Tribunale richiedeva chiarimenti/integrazioni quanto al trasferimento di tali *assets*, ai tempi ed alle modalità relative, con un occhio - ove trattarsi di un accollo non liberatorio - all'esigenza di garantire il rispetto delle modalità competitive nella cessione dei beni di

Ebbene, se possibile l'integrazione sul punto ha ulteriormente reso dubbia la volontà della proponente e di

Più segnatamente, ivi ora si è fatto riferimento a procedure competitive per la cessione dell'attivo concordatario, in tal modo sconfessando il piano originario che prevedeva il relativo trasferimento al terzo all'atto dell'omologa.

Per la prima volta, poi. si è detto che tale ultimo trasferimento in favore di , per effetto della garanzia d'integrale realizzazione del fabbisogno concordatario e della finanza esogena proposta, dovrebbe riguardare i rami di azienda della e, per giunta, all'avvenuto versamento di tutti i canoni previsti per la durata del concordato.

Nella versione originaria, invero, non pareva affatto ipotizzarsi una cessione all'assuntore di tali compendi, quanto di posizioni contrattuali (affitti di rami aziendali) vantati dalla proponente.

Né nell'ambito della relazione ex artt. 161, co. 3, e art. 186-bis, co. 3 lett.b), l.f. risulta alcuna stima dei rami d'azienda, limitandosi l'attestatore a sostenere che la proposta assicura “ *nuova finanza*”, offerta dal terzo assuntore ed ammontante ad € 500.000,00, che, in caso di liquidazione dei beni dell'azienda o di fallimento dell'impresa, verrebbe a mancare”.



Se è vero che tale apporto non vedrebbe la luce nell'alternativa liquidatoria, è pure vero che – messo il piano nel senso della vendita competitiva di alcune degli *assets* – il contributo del terzo sarebbe pari alla copertura della minus valenza ed al versamento della finanza appena indicato.

Ogni valutazione sulla relativa convenienza da parte dei creditori non può quindi prescindere, a tacer d'altro, da una stima dei compendi aziendali che si troverebbe a ricevere in sede di omologa (d'altronde, nella tesi prospettata, senza alcuna competizione in proposito) dietro un corrispettivo allo stato non quantificabile, né paragonabile ad un valore delle aziende ignoto.

Da ultimo, ed in maniera assorbente, manca poi nella relazione dell'attestatore ogni indicazione di quello che la Corte di legittimità ritiene necessario, ovvero delle *“eventuali azioni risarcitorie o revocatorie” “risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura”* (Cass., 17016/2023 cit.).

La lacuna risulta assolutamente rilevante giacchè, come correttamente evidenziato dal pre commissario, il parere su un'azione di responsabilità degli organi societari andava acquisito ed allegato all'attestazione, in ogni caso *“a valle di una eventuale ristrutturazione dei bilanci che tenga in considerazione della corretta e/o esistente e/o inesistente appostazione dei relativi fondi per imposte e*



sanzioni connessi ai mancati pagamenti dei tributi e delle ritenute nonché dei relativi fondi per rischi in ragione della falcidia dei crediti o di poste attive”.

Si conviene con l’ausiliario, in special modo, con tale precisazione, anche in considerazione del quasi totale abbattimento dei crediti portati in bilancio formulato in sede di proposta concordataria, da far presumere che la loro stima andava rivista da tempo, con effetti sull’eventuale insorgenza di obblighi ex lege per l’organo gestorio in termini di tempestiva emersione di situazione liquidatoria e/o di crisi e dell’adozione, a fronte, dei rimedi necessari.

In conclusione ritiene il Tribunale che debba fissarsi udienza per l’esame compiuto dell’ammissibilità della proposta, previa concessione a di un termine pari a quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

PQM

Il Tribunale, letto l’art. 162 l.f.:

fissa per l’esame della proposta l’udienza del 20.9.2023 ore 10.30;

concede a parte ricorrente termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per le integrazioni, i chiarimenti e le produzioni documentali di cui in parte motiva nonché per le eventuali rettifiche al piano

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al Pre Commissario ed al PM sede.

Santa Maria Capua Vetere, 17.7.2023

Il Presidente

dott. Enrico Quaranta

